

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Perdita 2017 sempre ad utilizzo limitato anche per le start-up***

di Sandro Cerato

Le **perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata nel 2017**, anche se generate nei primi tre periodi d'imposta, sono **sempre utilizzabili con le regole previste dal regime transitorio** di cui all'[articolo 1, comma 25, L. 145/2018](#) (ad abbattimento del **40% del reddito d'impresa del 2018 e 2019** e del **60% del reddito del 2020**).

È quanto emerge dalla lettura delle modifiche all'[articolo 8 Tuir](#) e dalle **istruzioni al modello redditi PF 2019** in relazione alle **nuove regole di riporto delle perdite dei soggetti Irpef**.

Come noto, il legislatore della **Legge di Bilancio 2019** ha modificato l'[articolo 8 Tuir](#) inserendo un'**uniformità di trattamento** nel regime di riporto delle perdite d'impresa sia dei **soggetti Irpef**, sia dei **soggetti Ires**, consentendo il **riporto illimitato nel tempo ma nei limiti dell'80% del reddito d'impresa**.

In buona sostanza, il risultato finale che consegue dalla modifica è **un'uniformità di trattamento per tutte le perdite realizzate dalle imprese** a prescindere dal regime contabile adottato e dalla forma giuridica: riporto illimitato nel tempo e utilizzo a **scomputo dell'80% del reddito imponibile degli esercizi successivi**.

Limitatamente alle perdite realizzate dalle **imprese in contabilità semplificata** (per le quali l'adozione, dal **2017**, del **regime di cassa** ha portato forti **perdite di esercizio** per effetto dell'**irrilevanza delle giacenze finali** di magazzino), è stato previsto un **regime transitorio finalizzato**, come si legge nella [circolare 8/E/2019](#), a trovare un equo contemperamento degli interessi del contribuente e di quelli dell'Erario.

In particolare, il **regime transitorio** in questione riguarda le **perdite realizzate nel 2017, 2018 e 2019**, ed **utilizzate nei periodi d'imposta dal 2018 al 2020**, per le quali è previsto l'utilizzo a "regime" (quindi ad abbattimento dell'80% del reddito imponibile) solamente a partire dall'esercizio 2021.

Sul punto, è bene ricordare che la [circolare 8/E/2019](#) ha precisato che il **regime transitorio in questione opera a prescindere dall'eventuale successiva adozione del regime ordinario**, nel qual caso per le perdite maturate nei periodi di adozione della contabilità semplificata è necessario rispettare i minori limiti percentuali di abbattimento del reddito.

Nel **modello Redditi PF** è richiesta l'indicazione delle **perdite non compensate nell'anno** (ossia quelle residue dopo aver ridotto il reddito del 2018) nei **rigli RS12 e RS13 del quadro RS**.

In particolare, il **rigo RS 12** è suddiviso in due parti:

- i primi due campi dedicati alle **perdite d'impresa in contabilità semplificata maturate nel 2017 (campo 1)** e nel 2018 (**campo 2**), per le quali si applica il **regime transitorio** (utilizzo limitato in abbattimento dei redditi del 2019 e del 2020);
- i **campi 3 e 4** sono invece riferiti alle **perdite maturate dalle imprese in contabilità ordinaria**. Nel **campo 4** si indicano sia quelle **maturate fino al 2017**, sia quelle prodotte nel 2018, mentre nel **campo 3** devono essere allocate solamente quelle **maturate nel 2018**. Per tali perdite, formatesi in periodi d'imposta in cui l'impresa ha adottato la **contabilità ordinaria**, l'**utilizzo avviene senza limiti temporali ad abbattimento dell'80%** del reddito imponibile (non vi è l'applicazione di alcun regime transitorio).

Nel successivo **rigo RS13** è richiesto di indicare le **perdite maturate nei primi tre periodi d'imposta** per le quali, come detto, l'[articolo 8 Tuir](#) prevede la **possibilità di utilizzo delle stesse ad abbattimento del 100% del reddito imponibile**.

In tale rigo non devono tuttavia essere indicate le **perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata nel 2017, anche se tale periodo d'imposta rientra nel triennio di inizio attività**, poiché per le stesse si rende in ogni caso applicabile il **regime transitorio** di cui all'[articolo 1, comma 25, Legge di bilancio 2019](#).

Tali perdite, pertanto, devono essere **utilizzate nelle minori misure previste dal predetto regime transitorio** anche se maturate nei **primi tre periodi d'imposta di attività dell'impresa**.

Seminario di specializzazione

**LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL  
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)